



CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO

Oggetto: criteri per le udienze da remoto (art. 16, quarto comma, d. l. n. 119/2018).

Dal 2 maggio 2022 è cessata la disposizione che consentiva le udienze da remoto per il Covid e hanno ripreso vigore le originarie norme, che disciplinano le modalità di tenuta delle udienze da remoto (art. 16, quarto comma d. l. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018);

la partecipazione delle udienze a distanza (collegamento audiovisivo) è subordinata alla richiesta delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, o con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite, e sulla base dei criteri stabiliti, dal Presidente della Corte di giustizia tributaria, i Presidenti di Sezione individuano le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento delle udienze da remoto;

riscontrato che questo Presidente deve individuare i criteri per le udienze a distanza;

vista la delibera n. 140/2021 del CPGT, che individua nei Presidenti di Sezione il potere di autorizzare l'udienza a distanza;

considerato che l'udienza a distanza (con collegamento audiovisivo) deve ritenersi una forma idonea a garantire il contraddittorio e la stessa deve incentivarsi, anche per il favore legislativo ultimamente espresso per il rito monocratico e per le udienze di sospensione dell'atto (legge 31 agosto 2022, n. 130, art. 4);

anche se l'istanza di discussione da remoto fosse pervenuta in ritardo resta, sempre, la facoltà dei Presidenti di Sezione, come da prassi in diverse Corti di giustizia tributaria, autorizzare la discussione da remoto se compatibile con il contraddittorio e l'organizzazione dell'udienza;

ferma restando la facoltà dei Presidenti di Sezione di disporre la trattazione in presenza, per esigenze prevalenti, si determinano i seguenti criteri, da ritenersi alternativi tra loro per le autorizzazioni per le udienze da remoto:

1- residenza o domicilio delle parti e dei difensori fuori dalla sede della Corte;

2- valore non elevato della controversia;

3- non particolare complessità della controversia;

4- eventuali specifiche esigenze delle parti e dei giudici, anche in relazione alle loro condizioni di salute;

5- esigenze di efficienza del ruolo valutata dal Presidente di Sezione;

6- esigenze di celerità valutate dal Presidente di Sezione.

Manda alla segreteria per la comunicazione del presente provvedimento al C.P.G.T., al Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Campania e agli ordini professionali interessati.

31 ottobre 2022

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI